

**Risposta n. 244**

**OGGETTO:** imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera - articolo 24-ter del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

*L'Istante* fa presente di essere residente nel Regno Unito da almeno 5 anni ed intende trasferire la propria residenza in Italia in uno dei Comuni con popolazione residente non superiore a 20.000 abitanti.

*L'Istante* è, inoltre, beneficiario "*di una rendita derivante da un fondo pensione privato con sede nella Repubblica d'Irlanda*".

Tale fondo è stato alimentato dall'*Istante* attraverso versamenti volontari effettuati durante i periodi lavorativi.

Il fondo, fino al 2017, veniva considerato dalla normativa fiscale della Repubblica d'Irlanda una rendita pensionistica ma, a seguito di "*un cambio di legislazione interna, la stessa Repubblica d'Irlanda ha mutato orientamento considerando il fondo pensione ARF assimilabile ad un emolumento*".

Con documentazione integrativa, *l'Istante* fa, invece, presente di essere titolare di

tre polizze sottoscritte con una società assicurativa (ALFA, di seguito, "*società*").

In particolare, trattasi della polizza n. X Approved Minimum Retirement Fund (AMRF) e delle polizze n. Y e n. Z Approved Retirement Fund (ARF). Dalla documentazione allegata si evince che la società, a fronte dei premi ricevuti, investe in fondi unit-linked prendendo tutte le decisioni relative agli investimenti, nell'interesse dell'*Istante*. La società non è responsabile di alcuna perdita né di alcun deprezzamento o inadempienza degli investimenti nei fondi unit.

L'*Istante* fa presente che l'adesione a tali polizze è di natura volontaria e che le stesse non sono legate ad alcun rapporto di lavoro. Precisa, inoltre, che tale adesione potrebbe comportare la perdita dell'"*intero capitale accumulato*".

Dalla documentazione rilasciata dalla società emerge che le clausole contrattuali non sono finalizzate a fornire una copertura pensionistica e che le polizze n. Y e n. Z possono essere disinvestite in qualsiasi momento (nonché incassate parzialmente), mentre la polizza n. X non può essere incassata completamente prima del raggiungimento del 75° anno di età.

L'*Istante* chiede se, nonostante il cambio di qualificazione fiscale del predetto fondo pensione privato (ARF) da parte dell'agenzia fiscale irlandese, a fronte dell'adesione ai fondi AMRF e ARF possa comunque esercitare la facoltà di cui all'articolo 24-*ter* del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, trattandosi di fondi pensioni privati assimilabili a pensioni integrative.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'*Istante* ritiene che i fondi AMRF e ARF siano assimilabili a delle pensioni integrative e, pertanto, possa fruire del regime di cui all'articolo 24-*ter* del TUIR, riservato ai pensionati che dall'estero trasferiscono la propria residenza nei piccoli

Comuni del Sud-Italia, fermo restando la sussistenza degli altri requisiti stabiliti dalla norma.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare, si evidenzia che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (*cf.* circolare n. 9/E del 1° aprile 2016); pertanto, la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell'istanza di interpello, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l'ordinario potere di verifica e di accertamento nei confronti dell'Istante, anche con riferimento all'effettiva residenza all'estero del contribuente.

L'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di bilancio 2019"), ha inserito l'articolo 24-*ter* del TUIR (modificato dal decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e, successivamente, dall'articolo 9-*ter*, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156), prevedendo un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell'IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.

In particolare, il comma 1 dello stesso articolo 24-*ter* del TUIR prevede che *«le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.*

*229, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione».*

Come chiarito con la circolare 17 luglio 2020, n. 21/E, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni del Mezzogiorno o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero (secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, del TUIR), ad un'imposta sostitutiva, con aliquota del 7 per cento, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell'opzione (complessivamente 10 anni), secondo i criteri dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 24-ter.

Al riguardo, si evidenzia che per accedere al regime è richiesto il trasferimento della residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni sopra evidenziati. Considerata la *ratio* della normativa in esame, volta ad attrarre nei comuni, tra l'altro, appartenenti al territorio del Mezzogiorno i soggetti titolari di capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti nel nostro Paese, la fruizione del beneficio implica l'effettivo trasferimento della persona fisica in Italia.

A tal fine, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l'accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all'estero per il periodo indicato dalla norma e l'ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale (si tratta, essenzialmente, oltre ai Paesi europei, dei Paesi con i quali l'Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA -Tax Information Exchange Agreement - ovvero che aderiscono alla Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.

Per effetto dei successivi commi 2, 4 e 5 dello stesso articolo 24-*ter* del TUIR, l'opzione è:

- esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa (comma 2);

- valida per i primi nove periodi d'imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale - anno in cui l'opzione diviene efficace (comma 4);

- esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta (comma 5).

Per l'accesso al regime in argomento è necessaria, inoltre, la titolarità da parte delle persone fisiche *«dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri»*. Il legislatore ha inteso favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento, tra l'altro, in alcuni comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche solo con riferimento ai soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR.

Al riguardo, si rammenta che in base al citato articolo 49, comma 2, lett. a) del TUIR, *«costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati»*.

Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da "pensione" sono equiparati a quelli di "lavoro dipendente".

Si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri.

Come chiarito con la circolare n. 21/E del 17 luglio 2020 rientrano in tale nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti percepiti dopo la

cessazione di un'attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causa anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un *ex* titolare di reddito di lavoro autonomo).

L'espressione normativa «*le pensioni di ogni genere*» porta a considerare ricomprese nell'ambito di operatività del citato comma 2 dell'articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità una *tantum* (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

In linea di principio, le prestazioni pensionistiche in forma di capitale o rendita, erogate da un fondo previdenziale estero a un soggetto che intende trasferire la residenza nel territorio dello Stato, una volta maturato il requisito anagrafico richiesto per l'accesso alla prestazione, devono risultare imponibili nel nostro Paese in base alla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall'Italia con il Paese della fonte.

In base al regime tributario vigente in Italia, detti emolumenti sono riconducibili, in via ordinaria, ai redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente «*le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati*».

Con riferimento al caso di specie, sulla base delle informazioni acquisite in sede di integrazione documentale, si evince che la sottoscrizione delle polizze è di natura volontaria, l'erogazione delle prestazioni a favore dell'iscritto non sono legate ad un rapporto di lavoro e non richiedono il raggiungimento di alcun requisito anagrafico - pensionistico, inclusa la polizza in cui l'incasso totale delle prestazioni può avvenire al raggiungimento del 75° anno di età.

Le polizze sottoscritte con la società (che a sua volta investe in fondi unit-linked) non garantiscono, inoltre, la restituzione dell'intero capitale versato. In caso di opzione di incasso regolare le quote degli investimenti nei fondi unit saranno cancellate ogni volta che verrà effettuato un pagamento. Ciò ridurrà il numero di quote rimanenti.

L'opzione dell'incasso regolare cesserà se il valore residuo del Conto Quote è inferiore a euro 2.500.

Pertanto, indipendentemente, del *nomen iuris* utilizzato, la sottoscrizione delle richiamate polizze non ha una finalità previdenziale, volta a garantire all'iscritto una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale, come del resto confermato dalle attestazioni rilasciate dalla società, ma ha lo scopo d'investimento finanziario.

Sulla base di quanto precisato, si ritiene che le prestazioni in esame non siano riconducibili nell'ambito dei redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e, pertanto, l'*Istante* non possa accedere al regime di favore previsto dall'articolo 24-*ter* del TUIR.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**